



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



PROTOCOLLO DI INTESA

PER IL RACCORDO E L'ARMONIZZAZIONE DELLE MISURE EMERGENZIALI DI ASSISTENZA ABITATIVA CON LE MISURE DI RICOSTRUZIONE

Premesso che:

- a partire dall'agosto 2016, il centro Italia è stato colpito da eventi sismici di eccezionale portata;
- con delibera del 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori interessati delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, successivamente prorogato, da ultimo, con l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 fino al 31 dicembre 2021;
- con decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*» e ss.mm.ii. è stata disciplinata la complessiva opera di ricostruzione;
- l'art. 2 del suddetto decreto legge prevede che il Commissario straordinario operi “*in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo*”
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295 l'On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;
- con le ordinanze commissariali n. 13 del 9 gennaio 2017 recante: “*Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016*” e n. 19 del 7 aprile 2017 recante: “*Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la*

ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” sono stati disposti i termini per la presentazione delle richieste di contributo di edifici interessati da “danni gravi”;

- con l’art. 8 dell’ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 e l’art. 1 dell’ordinanza commissariale n. 121 del 22 ottobre 2021 sono state armonizzate le scadenze relative alla integrazione delle richieste di contributo di edifici interessati da “danni lievi”;
- con l’articolo 149, comma 1 del disegno di legge di bilancio 2022, attualmente all’esame del Parlamento, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, si prevede la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022 con conseguente proroga delle misure assistenziali e dei termini per la ricostruzione ad esso connessi;
- con diverse ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile è stato determinato un vasto quadro di misure finalizzate ad assicurare la necessaria assistenza abitativa alle popolazioni colpite dai citati eventi sismici e, in particolare:
- con l’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 è stato disposto il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (CAS), ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;
- con l’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 è stata disposta la realizzazione di strutture abitative di emergenza (SAE) da assegnare a coloro che, al momento degli eventi sismici, dimoravano in maniera abituale e continuativa in edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», questi ultimi qualora non di rapida soluzione;
- con l’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016 è stata prevista la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE) da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza e sia stata dichiarata inagibile con esito di tipo b), c), e) od f) ovvero sia situata in zona rossa;
- con l’articolo 14 del decreto legge n.8 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017, è stata disposta l’acquisizione a titolo oneroso, da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, al patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica, di unità immobiliari ad uso abitativo agibili da destinare temporaneamente in comodato d’uso gratuito a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici di cui trattasi situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo E o F;
- con l’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 510 del 27 febbraio 2018 e l’articolo n. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 538 del 10 agosto 2018 i Comuni di Tolentino, Pieve Torina ed Amandola sono stati autorizzati a realizzare, nei propri territori, in luogo delle SAE, unità abitative da destinare temporaneamente ai soggetti che, al momento degli eventi sismici, dimoravano in un’abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo E o F non di rapida soluzione

o ubicata in zona rossa, purché i costi di realizzazione di tali strutture abitative risultassero economicamente più vantaggiosi rispetto a quelli necessari per la realizzazione delle citate SAE;

- con l'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 553 del 31 ottobre 2018 e l'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 581 del 15 marzo 2019 i Comuni di Monte Rinaldo e Falerone sono stati autorizzati a porre in essere interventi edilizi funzionali a rendere abitabili immobili di proprietà pubblica finalizzati a contrastare il disagio abitativo in luogo delle SAE purché i costi di realizzazione di tali strutture abitative risultassero economicamente più vantaggiosi rispetto a quelli necessari per la realizzazione delle citate SAE;
- con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019, e successive modifiche ed integrazioni, sono state introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare le succitate misure di assistenza abitativa conseguenti agli eventi sismici in rassegna, anche nell'ottica di una progressiva riduzione dei costi e per armonizzarne la fruizione con le disposizioni in materia di ricostruzione disciplinate dal richiamato decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto-legge;
- con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 624 del 19 dicembre 2019 sono state previste misure per assicurare la manutenzione delle strutture abitative di emergenza (SAE).

Tenuto conto:

- che, ai sensi dell'articolo 1 della sopra citata ordinanza n. 388/2016, i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono stati nominati soggetti attuatori per la realizzazione di tutte le iniziative necessarie per il superamento della situazione di emergenza in rassegna, nonché, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono stati nominati vice commissari per le attività di ricostruzione;
- che il Commissario Straordinario ha rappresentato l'esigenza di agevolare la piena attivazione del processo di ricostruzione, con particolare riferimento agli interventi relativi ad unità abitative gravemente danneggiate, allo scopo di velocizzare il processo di rigenerazione dei territori colpiti e accelerare il rientro delle persone nelle abitazioni ripristinate in condizioni di sicurezza e che tale esigenza è condivisa dal Capo del Dipartimento della Protezione civile e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- che per perseguire i suindicati obiettivi si rende necessario armonizzare le misure emergenziali di assistenza abitativa e le misure di ricostruzione, condividendo la definizione e messa in opera di una serie di ulteriori disposizioni correlate tra loro, da adottare, in ragione dello specifico contenuto, con ordinanze commissariali o con ordinanze di protezione civile, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate;
- che si vuole altresì procedere ad una ricognizione complessiva sul territorio delle quattro Regioni, dei soggetti beneficiari delle misure finalizzate ad assicurare l'assistenza abitativa alle popolazioni colpite dai citati eventi sismici, tale da consentirne poi un successivo monitoraggio in tempo reale

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, il Capo del Dipartimento della Protezione civile acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nella seduta della Cabina

di coordinamento per il sisma Centro Italia 2016 del 28 dicembre 2021

ADOTTANO

il presente Accordo finalizzato a raccordare ed armonizzare la totalità delle misure di assistenza abitativa attivate in emergenza di cui in premessa con le misure di ricostruzione, posto che il rientro nell'abitazione inagibile una volta ripristinata, dopo che gli adempimenti previsti dalla normativa sulla ricostruzione sono stati completati, è il presupposto per il proseguimento dell'assistenza, salvo quanto previsto dal punto 6.

A tal fine, le parti si impegnano a:

1. prevedere che, come già disciplinato per il CAS, anche per le altre forme di assistenza abitativa alternativa citate in premessa (SAE; immobili ai sensi del convertito D.L. n. 8/2017; MAPRE; immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici) la mancata presentazione nei termini della domanda per la ricostruzione, salvo quanto previsto dal punto 6, comporti la cessazione della relativa gratuità, mediante la corresponsione di un canone da determinare, in via equitativa, con l'ausilio degli organi tecnici competenti tenendo altresì conto, per alcune delle tipologie di strutture sopra citate, anche della loro durata limitata nel tempo;
2. procedere all'elaborazione ed attivazione di una nuova piattaforma informatica, resa disponibile dalla struttura commissariale, finalizzata a realizzare la citata armonizzazione, da utilizzare obbligatoriamente, a pena di decadenza, anche per la presentazione delle dichiarazioni annuali concernenti il possesso dei requisiti per la fruizione dell'assistenza abitativa, previste dall'art. 1, comma 9 della OCDPC n. 614/2019, secondo una modulistica uniforme, già condivisa in sede tecnica, ed allegata al presente Accordo;
3. condividere:
 - a) la proroga del termine per la presentazione delle domande per la ricostruzione di edifici con 'danni gravi' attualmente stabilito al 31 dicembre 2021, non appena sarà efficace la proroga della gestione straordinaria di cui al comma 4 dell'art.1 del decreto-legge 189 del 2016 e ss.mm.ii, contenuta nel disegno di legge di bilancio, fissando, mediante ordinanza commissariale, il nuovo termine in linea con quello individuato dalla medesima legge.
 - b) la fissazione al 30 giugno del termine per la fruizione del beneficio previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, dell'OCDPC 614/2019, in base al quale è concesso un contributo per il canone di locazione (sostitutivo del CAS) pur in assenza della presentazione delle due dichiarazioni (del proprietario e del locatario) con l'impegno a rientrare nell'immobile danneggiato alle medesime condizioni una volta eseguito l'intervento di ricostruzione, da adottare mediante ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
 - c) l'allineamento della durata delle misure di assistenza abitativa, ivi compreso il CAS, rispetto alla durata massima dei lavori di ricostruzione, come determinata dalle varie ordinanze commissariali, da stabilire mediante ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
 - d) oggetto di specifica rinuncia al contributo ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter dell'art.119 del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020, (cosiddetto superbonus rafforzato) sussistendone i presupposti.
4. adottare una o più ordinanze commissariali volte a completare ed armonizzare il quadro dei termini oggi incompleto come sopra descritto, nonché adottare una ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile immediatamente successiva, tesa a recepire ed allineare tali nuovi termini e stabilire un nuovo termine temporale decadenziale per la presentazione della dichiarazione concernente il

possesso dei requisiti di cui dall'art. 1, comma 9 della citata ordinanza n. 614/2019, mediante procedura informatizzata, prevedendo anche un termine decadenziale *ad hoc* per la predetta fattispecie di cui dall'art. 3, commi 2 e 3 del medesimo provvedimento;

5. predisporre, nelle more dell'adozione delle ordinanze commissariali e di protezione civile di cui al punto precedente, una informativa ai Comuni interessati con indicazione di una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 9 della citata ordinanza n. 614/2019 fino al 31 maggio 2022, allo scopo di consentire la messa in opera della piattaforma informatica di cui al punto 2 e di consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti interessati, a cura delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
6. individuare, al fine di fornire un concreto impulso al processo di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, il termine del 30 giugno 2022 per la presentazione della domanda di contributo di cui al precedente punto 3.a) entro il quale la mancata presentazione, da parte dei proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati, delle domande connesse alla richiesta del contributo per la realizzazione dei citati interventi edilizi con le modalità disciplinate dalle ordinanze commissariali, comporti la sospensione dalla fruizione delle misure emergenziali di assistenza abitativa, ovvero della loro gratuità, con le modalità disciplinate ed adottate con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile fino alla data di effettiva presentazione della domanda; con il provvedimento di cui alla lettera a) punto 3) sono individuate, altresì le fattispecie che in ragione di specifiche cause impeditive siano escluse dalla suddetta sospensione attenendo esse al processo di ricostruzione del Commissario straordinario, quali, comunque, quelle riguardanti gli edifici:
 - a) oggetto di delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art.22 dell'ordinanza commissariale n.19 del 2017, ove l'area sulla quale verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale. In tali casi la domanda, per non incorrere nella sospensione di cui al presente punto 6, deve essere presentata entro i 180 giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva;
 - b) per i quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non sia possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento; in tale ipotesi il termine per la presentazione della domanda di contributo al fine di non incorrere nella sospensione di cui al presente punto 6, è di 180 giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva;
 - c) di proprietà mista, pubblico-privato, per i quali in ragione della prevalenza del regime proprietario pubblico si debbano attivare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori tecnici e per la scelta dell'impresa.


le cause impeditive sopra declinate sono oggetto di specifica comunicazione quale parte integrante della dichiarazione di cui al punto 5). I comuni interessati provvedono, ad effettuare l'esame istruttorio ed a verificare la sussistenza delle condizioni ostative alla presentazione della domanda di concessione di contributo e comunicano gli esiti istruttori agli uffici regionali competenti e alla struttura commissariale ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite ai medesimi enti in materia.

7. individuare possibili forme di supporto ai cittadini che usufruiscono di misure assistenziali di emergenza abitativa, che consentano loro di accedere agevolmente al supporto di tecnici abilitati per la redazione dei progetti da presentare per la ricostruzione o riparazione degli edifici anche mediante l'adozione di specifici accordi con gli ordini professionali.

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile Ing. Fabrizio Curcio

FABRIZIO
CURCIO
31.12.2021
11:31:52 UTC

il Commissario Straordinario On. Avv. Giovanni Legnini

 LEGNINI GIOVANNI
31.12.2021 10:58:24 GMT+01:00

Il Presidente della Regione Abruzzo

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 11/01/2022 17:19:16


Il Presidente della Regione Lazio

ZINGARETTI NICOLA
2022.01.11 18:59:30

Il Presidente della Regione Marche

CN=ZINGARETTI NICOLA
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.37-VATTI-0014840381

Il Presidente della Regione Umbria

RSA/2048 bits
 FRANCESCO
ACQUAROLI
12.01.2022 12:36:26
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: Donatella Tesei
Organizzazione: REGIONE UMBRIA-GIUNTA REGIONALE/80000130544
Data: 13/01/2022 14:51:42